NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 139 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 9 luglio 2025, deposito del 29 luglio 2025
comunicato stampa del 29 luglio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
atti di promovimento: ordd. n. 130 del 2024 e n. 46 del 2025

parole chiave:
REATI OSTATIVI – PENE SOSTITUTIVE – ECCESSO DI DELEGA – RAGIONEVOLEZZA – FINALITÀ DELLA PENA

disposizione impugnata:
- art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689

disposizioni parametro:
- artt. 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione

dispositivo:
non fondatezza

A seguito della proposizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in due distinti giudizi, dal GUP del Tribunale ordinario di Firenze e dalla Corte d'appello di Firenze, la Corte costituzionale viene chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 150 del 2022.
Ad avviso dei giudici rimettenti, la disposizione censurata, **precludendo in modo assoluto la sostituzione delle pene detentive brevi con le pene sostitutive per gli imputati dei reati di cui all'art. 4-*bis*** della legge n. 354 del 1975 (ordin. penit.), si porrebbe in contrasto con diversi parametri costituzionali.
La disposizione indubbiata, infatti, sarebbe irragionevole anzitutto perché riguarda indistintamente tutti gli imputati dei reati di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit., senza tenere conto del diverso trattamento a essi riservato all'interno del regime penitenziario. In secondo luogo, la disposizione censurata non consente al giudice di valutare in concreto la sussistenza del rischio di recidiva in capo all'imputato né di applicare una misura diversa dalla detenzione quando questa possa contribuire a contenere tale rischio. Per effetto della disposizione indubbiata, inoltre, soggetti condannati alla stessa pena andrebbero incontro a trattamenti diversi soltanto in ragione del differente titolo di reato e, come rilevato dalla GUP del Tribunale di Firenze, la sostituzione della pena detentiva, preclusa agli imputati

ISSN 2279-7238

dei reati di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit. anche quando non vi sia alcun rischio di recidiva, potrebbe invece operare per gli imputati di reati non ostativi anche quando quel rischio sussista. Infine, nella ricostruzione del GUP del Tribunale di Firenze, la disciplina contrasterebbe con l'art. 3 Cost. poiché la preclusione varrebbe per tutti gli imputati a prescindere che questi abbiano commesso il fatto prima o dopo il compimento del ventunesimo anno di età.
Inoltre, entrambi i rimettenti ritengono che la preclusione assoluta in discorso violi altresì l'art. 27, terzo comma, Cost., poiché non consente al giudice di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto, privilegiando la soluzione che meglio realizza la finalità rieducativa della pena.
Infine, la Corte d'appello di Firenze denuncia la possibile violazione dell'art. 76 Cost., sostenendo che il legislatore delegato, nell'introdurre la disposizione censurata, non si sarebbe attenuto al criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 17, lettera c), della legge delega n. 134 del 2021, sulla base del quale al giudice avrebbe dovuto essere riconosciuto il potere discrezionale di individuare, in ciascun caso concreto, la pena più adatta ad assicurare la rieducazione del condannato e, congiuntamente, la prevenzione del pericolo di recidiva.
Dopo aver rigettato le eccezioni di inammissibilità proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte costituzionale esamina per prima la questione concernente l'**eccesso di delega**, ritenendola **non fondata**. Il Governo, infatti, ha dato attuazione al criterio contenuto nella lettera immediatamente successiva a quella citata, in cui veniva chiesto di elaborare una nuova disciplina delle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, in modo da assicurare il coordinamento di queste con le preclusioni previste per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare dall'ordinamento penitenziario. La Corte ritiene che la preclusione generale alla sostituzione della pena per gli imputati di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit. sia coerente con la *ratio* complessiva della delega e nega che il Governo abbia ecceduto i margini di discrezionalità conferitigli dalla stessa.
Il giudice delle leggi giudica **non fondate anche le questioni di sollevate in relazione all'art. 3 Cost.**
Dopo aver chiarito in premessa che è nella facoltà del legislatore stabilire i limiti oggettivi di applicabilità delle pene sostitutive, il giudice costituzionale rinviene la ***ratio*** della preclusione della sostituzione della pena detentiva per tutti i reati di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit. nella necessità – avvertita per tutte le fattispecie considerate, ivi incluse quelle che vengono in rilievo nei giudizi *a quibus* – di accertare la **persistente pericolosità del condannato durante l'esecuzione della pena**, attività che non potrebbe essere compiuta dal giudice della cognizione.
Per la Corte costituzionale, inoltre, non avrebbe senso derivare la violazione dell'art. 3 Cost. dalla considerazione che all'assolutezza della preclusione contenuta nella disposizione indubbiata corrisponde un fenomeno di progressiva riduzione delle preclusioni alla sostituzione della pena detentiva nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, perché i due istituti non sono del tutto sovrapponibili: la sostituzione della

pena detentiva regolata dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981 consente al condannato di evitare il carcere *tout court*, mentre quella prevista dall'ordinamento penitenziario per i condannati per reati "ostativi" presuppone l'avvio dell'esecuzione della pena con modalità intramuraria.
Il giudice delle leggi respinge anche la tesi secondo cui la disposizione sottoposta al suo scrutinio sarebbe irragionevole in quanto impedirebbe al giudice di valutare la concreta sussistenza di un rischio di recidiva in capo all'imputato ed eventualmente di contenerlo tramite l'applicazione di una misura diversa dalla detenzione. **L'applicabilità delle pene sostitutive**, invero, **dipende da valutazioni politico-criminali rimesse al legislatore**, le quali possono essere sindacate dal giudice costituzionale solo se contrarie ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Secondo la Corte costituzionale, non coglie nel segno neppure l'argomento in base al quale la disposizione censurata creerebbe irragionevoli disparità di trattamento tra imputati condannati alla medesima pena detentiva ma per reati diversi, dal momento che il titolo di reato costituisce un valido criterio discretivo per stabilire quando debba avere luogo la sostituzione delle pene detentive. Né la disposizione in questione presenterebbe profili di irragionevolezza perché si applicherebbe anche nei confronti di soggetti che non presentano rischio di recidiva, mentre condannati per reati diversi da quelli di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit. potrebbero beneficiare della sostituzione pur presentando tale rischio. Anche rispetto a tale profilo, il giudice delle leggi ritiene che un diverso titolo di reato possa giustificare trattamenti differenziati e ricorda che, in ogni caso, l'art. 58, comma 1, della legge n. 689 del 1981 dispone la possibilità di applicare la pena sostitutiva in luogo di quella detentiva soltanto ove la prima sia idonea a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati.
Al giudice costituzionale, infine, non pare sintomo di irragionevolezza neppure la mancata previsione di una disciplina più favorevole per gli imputati che abbiano commesso il fatto prima del compimento del ventunesimo anno di età. Infatti, benché nell'ordinamento penale non manchino esempi di regole sanzionatorie speciali appositamente rivolte agli imputati più giovani, così come raccomandato dalle fonti internazionali di *soft law*, dai dati normativi attualmente rinvenibili nell'ordinamento non può desumersi l'esistenza di un vincolo generale per il legislatore a prevedere regole differenti e più favorevoli per gli imputati infraventunenni quanto alla tipologia sanzionatoria e alla quantificazione della pena.
Da ultimo, riguardo alla possibile violazione dell'art. 27, comma terzo, Cost., si precisa che **la rieducazione non costituisce l'unica finalità legittima perseguibile dal legislatore penale**, potendo quest'ultimo assegnare alla pena finalità ulteriori e diverse, a condizione di non sacrificare in nome di queste l'unica funzione della pena espressamente prevista dalla Costituzione come necessaria e **a patto che il trattamento sanzionatorio risponda agli altri principi costituzionali** che regolano la potestà punitiva dello Stato. Il legislatore può certamente assegnare alla pena la funzione di tutela della collettività contro la residua pericolosità sociale del condannato e la necessità di bilanciare questa

istanza con la finalità rieducativa e il principio del "minimo sacrificio necessario" della libertà personale desumibile dall'art. 13 Cost. non può indurre a far discendere dall'art. 27, comma terzo, Cost. l'esigenza che al giudice della cognizione sia sempre riconosciuta la possibilità di sostituire qualsiasi pena detentiva tutte le volte in cui il condannato non costituisca più un pericolo per la collettività al momento della condanna. Alla luce di tali considerazioni, la Corte costituzionale dichiara non fondate anche le questioni proposte in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.

Nicola Strangis